



sezione

05

APPROFONDIMENTI



SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE: FACCIAMO IL PUNTO

Alfredo Mantovano, *Magistrato*
Vicepresidente del Centro studi Livatino

Commento

La motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 sull'aiuto al suicidio non contiene novità sostanziali rispetto all'ordinanza n. 207/2018, che aveva demandato (senza successo) al Parlamento di provvedere entro dieci mesi a una legge di disciplina della materia. Come l'ordinanza, anche la sentenza presenta profonde contraddizioni:

- la Consulta da un lato non dichiara l'illegittimità dell'art. 580 cod. pen., per l'intera parte dedicata all'aiuto al suicidio, perché ritiene l'incriminazione di tale condotta coerente con la Costituzione e col diritto alla vita come tutelato da essa e dalla CEDU, e ribadisce la necessità di proteggere le persone deboli e vulnerabili. Poi però elenca le condizioni per non applicare

l'art. 580 cod. pen., che coincidono con profili di particolare debolezza e vulnerabilità: il tipo di patologia, il livello del dolore e i sostegni vitali in atto. La contraddizione sta nell'evocare l'autodeterminazione "nel congedarsi dalla vita" per un paziente la cui libertà di autodeterminazione è compromessa dalla situazione nella quale versa;

- la Corte da un lato ripete "la necessaria offerta effettiva di cure palliative e di terapia del dolore" a colui che si trova in tali condizioni. Dall'altro non spiega - se le cure palliative sono "necessarie" e vanno rese "effettive" - che cosa accade a fronte di una richiesta di suicidio assistito per la quale non sia possibile attivare la terapia del dolore, per le difficoltà in non pochi territori di attuare la legge n. 38/2010: non



risponde alla domanda del come ci si regola se nel caso concreto mancano quelle cure palliative che qualifica "pre-requisito" dell'aiuto al suicidio;

- la Corte da un lato chiama in causa "un organo collegiale terzo", il comitato etico, per garantire protezione alle vulnerabilità enunciate. Dall'altro è ben consapevole che i comitati etici sono organismi di consultazione a fronte di sperimentazioni cliniche di medicinali, e non illustra come tale funzione si coniughi con l'autorizzazione a porre termine a una vita, indicando il prodotto letale più efficace.

La sentenza 242 stabilisce tuttavia dei punti fermi:

- l'aiuto al suicidio va eseguito solo all'interno del Servizio sanitario nazionale, e con questo esclude il ricorso a cliniche o ad associazioni di natura privatistica;

- sul medico non grava alcun obbligo di procedere all'aiuto al suicidio, e con questo la Corte pare riconoscere qualcosa di più ampio dell'obiezione di coscienza come disciplinata, per es., dalla legge sull'aborto. Stabilisce infatti che "resta affidato (...) alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato": non esige che il medico si dichiari obiettore una volta per tutte con una procedura formalizzata (come

fa l'art. 9 della legge 194/1978), ma affida caso per caso la decisione alla sua deontologia;

- se vi è continuità fra la disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento e l'aiuto al suicidio, come la Consulta ribadisce in tutta la sentenza, tale omogeneità impone di riconoscere analogo spazio al pieno dispiegamento della coscienza del medico a fronte della esecuzione di dat, pur se la legge n. 219/2017 non riconosce espressamente il diritto di obiezione. In tal senso la Corte sembra risolvere il contrasto fra quanto, nella legge 219, prevede l'art. 4 co. 5, che obbliga il medico a dare esecuzione alle dat, e quanto invece dice l'art. 1 co. 6, che permette al medico di sottrarsi a tale esecuzione se gli viene richiesto qualcosa che contrasta con la deontologia.

Dalla sentenza 242 emerge quindi la centralità dei medici, i quali - col documento della Federazione degli Ordini di qualche mese fa - hanno con coraggio e con coerenza di argomentazioni richiamato il dovere di non dare la morte. Uno dei temi di riflessione e di impegno concreto sarà chiarire quale rapporto esista fra la legge dello Stato e il codice deontologico, e quale fra i due prevalga in ipotesi di contrasto, soprattutto se è in discussione un bene fondante



quale è la vita. Non è così scontato che si imponga la legge dello Stato, se il nostro ordinamento ha fra i suoi principi fondanti una sussidiarietà non meramente territoriale, che vede negli ordini professionali soggetti autonomi nei settori di competenza. A fianco a esso si pone con forza il tema dell'aiuto solidale non a togliersi la vita, bensì a lenire il dolore con cure palliative rese effettive per chiunque ne abbia bisogno, dando piena applicazione alla legge n. 38/2010: spostando così l'attenzione dall'autodeterminazione alla dignità e alla presa in carico della sofferenza.

